

**CONTRATTO PER IL RITIRO DEL BIOMETANO AVANZATO***ai sensi dell'articolo 6, commi 1-7, del D.M. del 2 marzo 2018***Codice Contratto***[inserire cod. Contratto]***Con il presente Contratto**

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale Daniele Novelli, Direttore della Divisione Incentivi del GSE,

e

[Se persona fisica nata in Italia]

il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, Comune di *[inserire Comune di residenza]*, *[provincia]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, in qualità di “Operatore”,

[Se persona fisica nata all'estero]

il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato in *[inserire nazione di nascita]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, [n.] [CAP] [Città anche estera] *[inserire Stato di residenza]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA *[inserire partita IVA numerica]*, in qualità di “Operatore”,

[Se persona fisica nata in Italia titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, Comune di *[inserire Comune di residenza]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, titolare di *[inserire il nome della ditta]*, con sede in *[inserire l'indirizzo della sede della ditta]*, Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della ditta]*, *[provincia]*, in qualità di “Operatore”,

[Se persona fisica nata all'Estero titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato in *[inserire nazione di nascita]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, Comune di *[inserire Comune di residenza]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, titolare di *[inserire il nome della ditta]*, con sede in *[inserire l'indirizzo della sede della ditta]*, Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della ditta]*, *[provincia]*, in qualità di “Operatore”,

[Se persona fisica nata in Italia con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, Comune di *[inserire Comune di residenza]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, in qualità di “Operatore”,

[Se persona giuridica nazionale/Rapp Legale nazionale]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in *[inserire l'indirizzo della sede della società]*, Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della società]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, rappresentata da *[inserire nome e cognome del rappresentante legale]*, nato a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,

[Se persona giuridica nazionale/Rapp Legale estero]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in *[inserire l'indirizzo della sede della società]*, Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della società]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, rappresentata da *[inserire nome e cognome del rappresentante legale]*, nato/a in *[inserire Paese di nascita]*, il *[inserire data di nascita]*, nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”,

[Se persona giuridica estera/Rapp Legale nazionale]

[*inserire ragione sociale della persona giuridica*] con sede legale in [indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera], [*inserire Stato della sede legale*], partita IVA [*inserire partita iva*], codice fiscale [*inserire codice fiscale*], rappresentata da [*inserire nome e cognome del rappresentante legale*], nato a [*inserire Comune di nascita*], [*provincia*], il [*inserire data di nascita*], nella qualità di legale rappresentante dell'“Operatore”,

[*Se persona giuridica estera/Rapp Legale estero*]

[*inserire ragione sociale della persona giuridica*] con sede legale in [indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera], [*inserire Stato della sede legale*], partita IVA [*inserire partita iva*], codice fiscale [*inserire codice fiscale*], rappresentata da [*inserire nome e cognome del rappresentante legale*], nato/a in [*inserire Paese di nascita*], il [*inserire data di nascita*], nella qualità di legale rappresentante dell'“Operatore”,

[*Studio professionale nazionale/Rapp Legale nazionale*]

[*inserire nome dello Studio professionale*] con sede legale in [*inserire l'indirizzo della sede dello studio*], Comune di [*inserire il Comune in cui è la sede della società*], [*provincia*], codice fiscale [*inserire codice fiscale*], P. IVA [*inserire partita iva*] rappresentato da [*inserire nome e cognome del rappresentante legale*], nato/a a [*inserire Comune di nascita*], [*provincia*], il [*inserire data di nascita*], nella qualità di legale rappresentante dell'“Operatore”,

[*Studio professionale nazionale/Rapp Legale estero*]

[*inserire nome dello Studio professionale*] con sede legale in [*inserire l'indirizzo della sede dello studio*], Comune di [*inserire il Comune in cui è la sede della società*], [*provincia*], codice fiscale [*inserire codice fiscale*], P. IVA [*inserire partita iva*], rappresentato da [*inserire nome e cognome del rappresentante legale*], nato/a in [*inserire Paese di nascita*], il [*inserire data di nascita*], nella qualità di legale rappresentante dell'“Operatore”,

[*Studio professionale estero/Rapp Legale nazionale*]

[*inserire nome dello Studio professionale*] con sede legale in [indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera], [*inserire Stato della sede legale*], codice fiscale [*inserire codice fiscale*], P. IVA [*inserire partita iva*], rappresentato da [*inserire nome e cognome del rappresentante legale*], nato/a a [*inserire Comune di nascita*], [*provincia*], il [*inserire data di nascita*], nella qualità di legale rappresentante dell'“Operatore”,

[*Studio professionale estero/Rapp Legale estero*]

[*inserire nome dello Studio professionale*] con sede legale in [indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera], [*inserire Stato della sede legale*], codice fiscale [*inserire codice fiscale*], P. IVA [*inserire partita iva*], rappresentato da [*inserire nome e cognome del rappresentante legale*], nato/a in [*inserire Paese di nascita*], il [*inserire data di nascita*], nella qualità di legale rappresentante dell'“Operatore”,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati “la Parte” o “le Parti”,

premesse che

- il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, all'articolo 20, comma 1, prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;
- con la delibera ARG/gas 120/11, l'ARERA ha dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- la delibera dell'ARERA 210/2015/R/gas definisce le direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- la delibera dell'ARERA 46/2015/R/GAS stabilisce le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e fornisce disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi;
- la deliberazione dell'ARERA 204/2016/R/gas approva la proposta di modifica del Codice di rete della Società Snam Rete Gas SpA, trasmessa ai sensi del punto 2 della deliberazione 46/2015/R/gas;

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 21, comma 1 lett. b) prevede che il biometano immesso nella rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo, sia incentivato, su richiesta del produttore, mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 33, comma 5 *sexies* istituisce il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti (di seguito "**Comitato**");
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 istituisce il sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "**MISE**") del 5 dicembre 2013 all'articolo 3, comma 3 prevede che il soggetto produttore di biometano, in alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, può optare per il ritiro del biometano da parte del GSE;
- il decreto del MiSE del 2 marzo 2018 (di seguito "**Decreto**") prevede che, su richiesta dei produttori di biometano avanzato e in alternativa a quanto previsto all'articolo 5 del Decreto, il GSE ritira il biometano avanzato, che viene immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nella quantità massima annua prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le specifiche dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto, espressa in certificati di immissione in consumo (nel seguito "**CIC**");
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto, la rete del gas naturale comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi;
- ai fini del presente Contratto il "**Soggetto obbligato aderente**" è colui che immette in consumo per i trasporti benzina e/o gasolio ed è tenuto a rispettare l'obbligo di immettere in consumo una determinata quantità di biocarburanti e che ha aderito al meccanismo previsto dall'art. 6 del Decreto con riferimento al biometano avanzato;
- per "**Biometano avanzato**" si intende il biometano prodotto esclusivamente a partire dalle materie elencate nell'Allegato 3, parte A, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- è riconosciuto come Biometano avanzato altresì il biometano prodotto dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, in "**codigestione**" con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso; in tali casi è considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di biometano;
- ai fini del presente Contratto, per "**Produttore di biometano avanzato**" si intende la persona fisica o giuridica che ha ottenuto la qualifica dal GSE per il proprio impianto di produzione e che ha la titolarità delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto (nel seguito "**Operatore**");
- l'Operatore esercisce l'impianto denominato _____, codice impianto _____, codice qualifica _____, codice REMI _____, ubicato nel Comune di _____, con capacità produttiva pari a _____ Sm³/h;
- l'Operatore ha presentato istanza al GSE per il ritiro del biometano avanzato ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto comunicando altresì i dati relativi alla capacità produttiva media dell'impianto e alla capacità produttiva massima dell'impianto in Sm³/giorno;
- il comma 1 dell'art. 25, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.

116, dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;

- il comma 2 dell'art. 25 del decreto legge n. 91 del 2014, prevede che con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;
- il comma 3 dell'art. 25 del decreto legge n. 91 del 2014 dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è approvata la proposta di tariffe;
- il GSE ha presentato la proposta il 21 agosto 2014, accettata con il D.M. 24 dicembre 2014;
- i corrispettivi da riconoscere al GSE, a partire dal 1° gennaio 2015, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti nell'Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014;
- il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l'Operatore al fine di determinare la gestione operativa del Contratto;
- anche al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del meccanismo previsto dall'art. 6 del Decreto, il GSE ha pubblicato, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le "Procedure applicative D.M. 2 marzo 2018" (di seguito "**Procedure**");
- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni ARERA in materia di biometano e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete, di qualità, di misura della quantità, di odorizzazione, di sostenibilità e tracciabilità del gas naturale e del biometano, oltre all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- trovano applicazione, altresì, eventuali disposizioni imposte dal quadro-normativo regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel presente Contratto;
- le premesse, l'istanza dell'Operatore di ammissione al meccanismo di ritiro del biometano avanzato e il provvedimento di rilascio della qualifica per l'impianto di produzione di biometano avanzato costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/00;

stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto del Contratto

1.1	Il presente Contratto ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, da parte del GSE, su richiesta dell'Operatore, del biometano avanzato che viene prodotto e immesso nella rete del gas naturale dall'impianto identificato in premessa.	
1.2	Può temporaneamente essere oggetto di ritiro fisico, altresì, il biometano avanzato prodotto da un impianto in attesa del rilascio della qualifica in esercizio in base a quanto previsto all'art. 9 del Decreto nonché il biometano avanzato prodotto nel periodo intercorrente tra la data di comunicazione del provvedimento di cui all'Art. 13, primo comma, lett. c) o d) e la data di efficacia della risoluzione del presente Contratto, secondo le modalità definite nelle Procedure.	
1.3.	La quantità massima ritirabile oggetto del contratto è determinata in relazione alla capacità produttiva dell'impianto indicata nel relativo provvedimento di qualifica. L'Operatore può richiedere il ritiro per l'intera produzione di biometano avanzato ovvero per una percentuale di essa	

	<p>secondo le modalità definite dalle Procedure.</p> <p>La quantità massima ritirabile può essere modificata a cadenza annuale secondo quanto indicato nelle Procedure.</p> <p>Il vincolo di ritiro, oggetto del presente Contratto, avverrà comunque nei limiti complessivi della quantità di biometano avanzato trasportabile contrattualizzata dal GSE con il Trader/Shipper.</p>	
1.4	<p>Il biometano avanzato oggetto del ritiro è prodotto esclusivamente a partire dalle materie elencate nell'allegato 3 parte A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Nel caso di biometano ottenuto dall'utilizzo delle suddette materie in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime devono essere in percentuale non superiore al 30% in peso, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Decreto. In tali casi è considerato biometano avanzato il 70% della produzione di biometano, che costituisce la massima percentuale di produzione ritirabile..</p>	

Articolo 2
Decorrenza e Durata del Contratto

2.1	Il presente Contratto decorre dal <u>[inserire data inizio ritiro fisico]</u> e termina allo scadere della durata massima decennale dell'incentivazione prevista dall'art. 6, comma 7, del Decreto.	
-----	---	--

Articolo 3
Misura del biometano avanzato

3.1	Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura del biometano avanzato sono adottate dall'ARERA. Ai fini della remunerazione dell'energia e della regolazione dei corrispettivi, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal/i responsabile/i della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza e dalle Procedure.	
3.2	In presenza di ADM – apparecchiature di misura – nella responsabilità dell'Operatore acquisibili dal sistema di telegestione del GSE, il medesimo è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie all'acquisizione per via telematica (telelettura) delle misure rilevate dalle ADM.	

Articolo 4
Corrispettivi

4.1	L'Operatore è tenuto a pagare al GSE il corrispettivo a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 1 del D.M. 24 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.	
4.2	Il GSE riconosce all'Operatore, per il ritiro del biometano avanzato, oggetto del presente Contratto, un prezzo pari a quello medio ponderato con le quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet, ridotto del 5%.	
4.3	Nell'ipotesi di cui all'art. 1.2 del presente Contratto, il biometano avanzato eventualmente ritirato in assenza del riconoscimento dei requisiti di ammissibilità ex art. 6 del Decreto, sarà valorizzato al prezzo medio ponderato di aggiudicazione del servizio di vendita come pubblicato sul sito istituzionale del GSE in esito alle procedure d'asta.	

Articolo 5
Pagamenti e Fatturazione

5.1	I termini e le modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti all'Operatore sono indicati nelle Procedure.	
5.2	<p>Il GSE fattura all'Operatore i corrispettivi a copertura degli oneri di cui al precedente art. 4.1 con le tempistiche e le modalità definite nelle Procedure.</p> <p>Il GSE fattura ai Trader/Shipper l'importo relativo alla vendita del biometano avanzato, sulla base del prezzo definito con la relativa procedura competitiva e, solo a seguito dell'incasso e nei limiti dell'importo incassato, il GSE procede alla determinazione e alla comunicazione all'Operatore degli importi afferenti al riconoscimento del valore di ritiro del biometano avanzato, di cui al precedente art. 4.2.</p> <p>Le eventuali differenze tra i corrispettivi che devono essere riconosciuti all'Operatore per il ritiro fisico del biometano e i costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro del biometano al punto di scambio virtuale e le entrate derivanti dalla vendita del biometano sono fatturate dal GSE, su base annuale, ai Soggetti obbligati aderenti. Solo a seguito della regolazione delle partite economiche con i Soggetti obbligati aderenti, il GSE procederà alla determinazione e alla comunicazione all'Operatore degli importi afferenti a tali differenze.</p> <p>Sulla base degli importi comunicati, verranno regolati con il GSE i pagamenti per il riconoscimento del valore di ritiro del biometano avanzato e delle eventuali differenze sulla base delle tempistiche e delle modalità definite nelle Procedure.</p> <p>L'Operatore provvederà alla regolazione dei corrispettivi per eventuali conguagli che si rendessero necessari anche successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, pure nel caso di rettifiche delle misure del biometano avanzato o di conguagli previsti sulla base della normativa successiva alla stipula del presente Contratto.</p>	
5.3	<p>La fattura dell'Operatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n.55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico un preliminare di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, produce le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Le funzionalità del Portale informatico metteranno a disposizione dell'Operatore sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall'Operatore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.</p> <p>Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013 n. 55, l'Operatore deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale informatico. A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico una proposta di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.</p>	
5.4	<p>Ai fini della regolazione dei corrispettivi:</p> <p>a) sono oggetto di fatturazione attiva da parte dell'Operatore (fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa fiscale) i corrispettivi riconosciuti dal GSE per il ritiro del biometano avanzato ai sensi dell'art. 6 del Decreto e s.m.i.;</p>	

	<p>b) sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE i corrispettivi a copertura degli oneri per l'attività di gestione, verifica e controllo.</p> <p>Ai fini della valorizzazione dei corrispettivi, il GSE rende disponibili all'Operatore i dati inerenti alla valorizzazione commerciale dei corrispettivi riconosciuti dal GSE per il ritiro del biometano e i corrispettivi a copertura degli oneri per l'attività di gestione, verifica e controllo secondo le modalità indicate nelle Procedure.</p>	
--	--	--

<p>Articolo 6 Responsabilità e Obblighi del GSE</p>		
---	--	--

6.1	<p>Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le tempistiche riportate nelle Procedure, una stima per l'anno in corso, della quantità massima annua ritirabile di biometano avanzato, espressa in CIC, nonché il valore della quantità massima annua ritirabile per l'anno precedente. Il GSE procede ad effettuare gli eventuali conguagli, anche sulla base delle suddette quantità.</p> <p>Nel caso di impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali l'UE ha stipulato un accordo di libero scambio, la quantità massima di riferimento è calcolata sulla base della formula definita dal Decreto.</p> <p>Ai fini della determinazione della quantità di biometano massima producibile, il GSE utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e il numero di ore teorico di funzionamento definito nelle Procedure.</p> <p>Il GSE aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biometano o dell'effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biometano è oggetto di ritiro da parte del GSE.</p> <p>Il GSE, inoltre, identifica e pubblica, con continuità, l'elenco degli impianti da cui ritirare il biometano, dando precedenza a quelli con data di entrata in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua ritirabile.</p> <p>Il GSE ritira il biometano, ai sensi del Decreto, in corrispondenza dei punti di consegna del biometano nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi oppure al PSV per il biometano proveniente da altri Stati esteri e ceduto al PSV, mediante le modalità definite nelle Procedure.</p> <p>Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore ed eventuali altri soggetti (es. titolari di impianti di distribuzione stradale/autostradale, Gestori di Rete) e, pertanto, non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.</p> <p>Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni che devono essere fornite dall'Operatore, ivi inclusi i programmi di immissione del biometano prodotto dall'impianto; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'impianto; - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e del codice identificativo; 	
-----	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia del biometano prodotto e immesso in rete da parte dei responsabili delle misure di produzione e di immissione al GSE; - da eventuali incidenti e avarie sugli impianti; <p>Non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali del Trader/Shipper che provvede alla vendita del biometano ritirato dal GSE, né può derivare alcun onere a carico del GSE nel caso di mancato incasso, da parte dell'Operatore, dei corrispettivi relativi al biometano avanzato.</p> <p>Non è altresì ascrivibile al GSE alcuna responsabilità in conseguenza della perdita dei requisiti da parte del Trader/Shipper che provvede alla vendita del biometano ritirato dal GSE.</p>	
--	--	--

Articolo 7
Obblighi dell'Operatore

7.1	<p>L'Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.</p> <p>Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.</p> <p>L'Operatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; - fornire, tramite Portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto oggetto del presente Contratto e/o quanto dichiarato in sede di qualifica; - comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni societarie, dei requisiti soggettivi concessori/autorizzativi, delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le Procedure presenti sul Portale informatico; - provvedere a pagare i corrispettivi spettanti al GSE, ove previsto, nei tempi e con le modalità stabiliti nelle Procedure; - provvedere a pagare, ove previsto, i corrispettivi derivanti da eventuali conguagli delle misure del biometano avanzato oggetto di ritiro e delle relative valorizzazioni; - trasmettere al GSE, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio dei costi di produzione di cui alla normativa di riferimento, secondo le modalità da questi indicate; - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferite all'impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso; - comunicare immediatamente qualunque evenienza di malfunzionamento dell'impianto di 	
-----	--	--

	<p>produzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare la normativa tecnica sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sul bilancio di massa del biometano avanzato; - rispettare le disposizioni in materia di misura della quantità e di odorizzazione del biometano avanzato; - rispettare le disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale; - installare, a proprie spese, idonee apparecchiature di misura tele-leggibili con le caratteristiche previste dalla delibera dell'Autorità n. 46/2015/R/gas e ss.mm.ii. e specificate dal GSE; - dotare l'eventuale condotta, realizzata dallo stesso, delle apparecchiature necessarie per captare fisicamente il biometano avanzato fuori specifica ed eventualmente bloccarne l'immissione in rete nei casi previsti dalla normativa, nonché, in generale, realizzare tutto quanto stabilito a norma del Decreto e delle disposizioni dell'ARERA; - comunicare l'avvio del procedimento <i>ex art. 13 lett. b)</i> del presente Contratto; - trasmettere al GSE i dati relativi ai programmi di immissione del biometano prodotto con le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure, provvedendo altresì ad aggiornare i programmi di immissione in caso di malfunzionamento dell'impianto e in caso di previsione di rientro in esercizio a pieno regime. <p>L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico.</p>	
7.2	<p>L'Operatore è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura del biometano avanzato immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di rete del gestore di rete.</p> <p>L'Operatore è tenuto a consentire la lettura dei dati di produzione consentendo al GSE anche l'accesso al sito in cui è localizzato l'impianto.</p>	

Articolo 8
Verifiche, Controlli e Sopralluoghi

8.1	<p>Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Decreto, il GSE, in via autonoma o congiunta con il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, per le rispettive competenze, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l'impianto oggetto del presente Contratto.</p> <p>L'attività di verifica può essere effettuata al fine di accertare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sussistenza e/o la permanenza del diritto ai meccanismi di ritiro dell'energia; - le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura; - la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi; - la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento; - la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto. <p>I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e possono avere ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica, la qualità del biometano avanzato e i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica.</p> <p>Nel corso delle attività di sopralluogo, l'Operatore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i</p>	
-----	--	--

	<p>riferimenti per eventuali comunicazioni.</p> <p>L'Operatore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.</p>	
--	--	--

Articolo 9
Cessione e Retrocessione dei Crediti

9.1	I crediti, maturati e maturandi derivanti dal presente Contratto, non possono essere oggetto di cessione né di pegno da parte dell'Operatore.	
-----	---	--

Articolo 10
Cessione dell'Impianto

10.1	L'Operatore è tenuto a comunicare al GSE, con le modalità previste dall'art. 16 "Comunicazioni", la cessione dell'impianto. La mancata comunicazione non permette di trasferire la titolarità del presente Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al soggetto cessionario. Il GSE, a seguito della cessione dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso ai meccanismi remunerativi di cui alla normativa di riferimento, riservandosi di modificare il valore dei corrispettivi e/o di risolvere il presente Contratto.	
------	---	--

Articolo 11
Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti

11.1	Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.	
------	---	--

Articolo 12
Ritardato Pagamento

12.1	<p>Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte dell'Operatore, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.</p> <p>Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero) il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero).</p>	
------	---	--

	<p>La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento.</p> <p>In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: “Il Sole 24 Ore”).</p> <p>In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.</p> <p>Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.</p>	
--	---	--

Articolo 13 Risoluzione del Contratto		
13.1	<p>Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il presente Contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; b) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati; c) qualora, a seguito di violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli sull'impianto, il GSE abbia revocato la qualifica di impianto di produzione di biometano avanzato; d) qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni per l'ammissione al ritiro del biometano avanzato ovvero per l'ammissione al riconoscimento del valore dei CIC. <p>Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di grave inadempienza degli obblighi previsti dal presente Contratto; - qualora si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di ritiro del biometano avanzato; - qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo; - qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo di ritiro del biometano avanzato. <p>Il GSE si riserva altresì di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora espletate tutte le più opportune procedure di indagine non risulti alcun Trader/Shipper disponibile al ritiro del biometano avanzato prodotto dall'Operatore.</p>	
13.2	<p>Qualora l'esito del procedimento di qualifica per l'impianto di biometano avanzato fosse negativo, ovvero nei casi di cui all'articolo 13.1, lettere c) e d), il Contratto si intenderà risolto a far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di comunicazione del provvedimento del GSE, in conformità alle disposizioni previste dal Codice di rete della Società Snam Rete Gas SpA.</p>	

Articolo 14
Sospensione del Contratto

14.1	<p>Il GSE, previa comunicazione all'Operatore, si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'art. 7 "<i>Obblighi dell'Operatore</i>"; - nel caso se ne ravvisi l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE, anche ai fini della verifica della destinazione d'uso del biometano ritirato al settore dei trasporti; - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi; - nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati; - nel caso di violazione delle disposizioni del Codice di rete del gestore di rete; - nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/11. 	
14.2	<p>Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto, per un periodo massimo di trenta giorni, nel caso di scioglimento o sospensione dei rapporti contrattuali tra il GSE e il Trader/Shipper il quale provvede alla vendita del biometano ritirato dal GSE.</p>	

Articolo 15
Recesso dal Contratto

15.1	<p>L'Operatore ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo art. 17 "<i>Comunicazioni</i>", con preavviso di almeno novanta giorni. I novanta giorni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della disdetta. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta. Il recesso è efficace solo qualora sia espressamente accettato dal GSE.</p>	
------	--	--

Articolo 16
Accordi Modificativi

16.1	<p>Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente art. 15 "<i>Recesso del Contratto</i>".</p>	
------	---	--

Articolo 17
Comunicazioni

17.1	<p>Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle</p>	
------	--	--

	Procedure.	
--	------------	--

Articolo 18 Perfezionamento ed Efficacia del Contratto		
---	--	--

18.1	<p>Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Operatore è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.</p> <p>Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede all'accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul Portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.</p>	
18.2	<p>Nel caso di indisponibilità del Portale informatico, il Contratto si intenderà perfezionato alla ricezione da parte del GSE dello stesso, debitamente sottoscritto, secondo le modalità stabilite nelle Procedure ovvero seguendo le indicazioni opportunamente comunicate.</p>	

Articolo 19 Foro Competente		
--	--	--

19.1	<p>Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.</p>	
------	---	--

Roma, li		Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Daniele Novelli
----------	--	---

L'Operatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole sopra esposte e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

Articolo 2 *Decorrenza e Durata del Contratto*; Articolo 4 *Corrispettivi*; Articolo 5 *Pagamenti e Fatturazione*; Articolo 6 *Responsabilità e Obblighi del GSE*; Articolo 7 *Obblighi dell'Operatore*; Articolo 8 *Verifiche, Controlli e Sopralluoghi*; Articolo 9 *Cessione e Retrocessione dei Crediti*; Articolo 10 *Cessione dell'Impianto*; Articolo 11 *Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti*; Articolo 12 *Ritardato Pagamento*; Articolo 13 *Risoluzione del Contratto*; Articolo 14 *Sospensione del Contratto*; Articolo 15 *Recesso dal Contratto*; Articolo 16 *Accordi Modificativi*; Articolo 17 *Comunicazioni*; Articolo 18 *Perfezionamento e Efficacia del Contratto*; Articolo 19 *Foro Competente*.

L'Operatore

.....

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative e in ogni caso al di fuori delle finalità dell’attivazione dello Shipper.

Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si ricorda che l’esercizio del diritto di revoca può tuttavia comportare l’impossibilità per il GSE di effettuare le prestazioni previste dal presente contratto.

L’Operatore

.....